

TI_GERICHTE 11.2003.91 vom 16. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.91

FR: TI_GERICHTE 11.2003.91 du 16 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.91 del 16 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica anche come misura provvisoria durante una causa di stato (Werro , Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861). Ora, le misure provvisorie chieste da un coniuge in pendenza di divorzio o di separazione sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 in re F.).

E. 2

Dal fascicolo processuale risulta che in concreto, dopo l'emanazione del primo decreto in materia di trattenuta salariale, avvenuta il 9 gennaio 2003 senza contraddittorio, nella parallela procedura provvisoria relativa al contributo di mantenimento (inc. _____) la moglie ha chiesto, con memoriale conclusivo del 10 marzo 2003, l'aggiornamento della trattenuta. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 24 giugno 2003 (decreto impugnato, inc. _____). Se non che, all'udienza del 10 ottobre 2002 le parti hanno discusso l'istanza cautelare del 3 settembre 2002 (inc. _____, verbale di udienza). Nel suo memoriale conclusivo del 10 marzo 2003 la moglie ha postulato la modifica del decreto supercautelare emanato il 9 gennaio 2003, mentre il marito ne ha chiesto la revoca. Non vi è quindi stata una discussione sull'istanza di modifica del 10 marzo 2003 e, a ben guardare, nemmeno sull'istanza del 3 gennaio 2003. In simili circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio” (art. 379 CPC), onde la manifesta improponibilità dell'appello. Quest'ultimo può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l'indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC). In tale occasione l'appellante potrà far valere tutte le sue obiezioni e contestare anche la proporzionalità della misura.

E. 3

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, che non si è vista notificare il ricorso e non ha quindi dovuto affrontare spese presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché tratti l'appello come istanza di revoca. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.